

REGIONE AUTONOMA  
VALLE D'AOSTA  
COMUNE DI RHEMES-NOTRE-DAME  
"REGOLAMENTO  
COMUNALE DI  
POLIZIA  
MORTUARIA"

Approvato con deliberazione del  
Consiglio Comunale n° 26 del *21/06/2012*

**I N D I C E**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Responsabilità

Art. 3 Atti a disposizione del pubblico

Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

TITOLO II

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I

NORME PRELIMINARI

Art. 5 Ammissione nella struttura cimiteriale

## CAPO II

### FERETRO

Art. 6 Caratteristiche del feretro

Art. 7 Chiusura del feretro

## CAPO III

### INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 8 Inumazioni

Art.9 Tumulazione provvisoria

Art.10 Lapidi funerarie

Art.11 Ornamenti funebri

## CAPO IV

### ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art.12 Esumazioni ordinarie

Art.13 Esumazioni straordinarie

Art.14 Estumulazioni straordinarie

Art.15 Oggetti da recuperare

Art.16 Ossario comune

Art.17 Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione

## CAPO V

### CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art.28 Cremazione

Art.19 Autorizzazione alla cremazione, alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri

Art.20 Urna cineraria

Art.21 Volontà sulla destinazione delle ceneri

Art.22 Conservazione delle ceneri

Art.23 Dispersione delle ceneri

Art.24 Cinerario comune

## CAPO VI

### CONCESSIONI

Art.25 Provvedimento di concessione

Art.26 Estinzione di concessione cimiteriale

Art.27 Manutenzione delle sepolture

## CAPO VII

### DISPOSIZIONI COMUNI

Art.28 Trasporti funebri

Art.29 Deposito d'osservazione ed obitorio

Art.30 Accesso nel cimitero delle imprese incaricate dell'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

Art.31 Norme di comportamento

## CAPO VIII

### AREE DI RISPETTO CIMITERIALI

Art.32 Deroga delle distanze

## TITOLO III

### DISPOSIZIONI FINALI – NORME TRANSITORIE

Art.33 Sanzioni

Art.34 Efficacia delle disposizioni del presente regolamento

Art.35 Modalità del trasporto e percorso nel territorio del Comune

Art.36 Riti religiosi

Art.37 Cautele

Art.38 Informazione ai cittadini

Art.39 Entrata in vigore

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

## Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, alla Legge 30.03.2001, n. 130 ed alla Legge Regionale 23.12.2004, n. 37, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare, in ambito comunale, i servizi di polizia mortuaria, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi e la concessione di aree destinate a sepoltura privata.

## Articolo 2

### Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causa danno a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

## Articolo 3

### Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali assegnati al servizio di Polizia mortuaria è tenuto su supporto cartaceo e/o informatico il registro delle sepolture di cui all'articolo 52 del D.P.R. 285/1990.
2. Sono tenuti negli stessi uffici comunali:
  - copia del presente regolamento;
  - ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta utile.

## Articolo 4

### Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento e la determinazione delle relative tariffe sono di competenza della Giunta Comunale.

## TITOLO II

### NORME DI POLIZIA MORTUARIA

#### CAPO I

## NORME PRELIMINARI

### Articolo 5

#### Ammissione nella struttura cimiteriale

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone:

- a) decedute nel territorio del Comune di Rhêmes-Notre-Dame;
- b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento del decesso, la residenza;
- c) nate morte ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. 285/1990;
- d) ovunque decedute, non residenti nel Comune al momento del decesso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero.

2. L'Ufficiale dello Stato Civile, compatibilmente con la disponibilità di accoglimento del cimitero, autorizza il ricevimento e la sepoltura di cadaveri, resti mortali e ceneri di persone:

- a) non residenti nel Comune al momento del decesso e decedute fuori di esso, ma che siano nate nel Comune;
- b) non residenti nel Comune al momento del decesso e decedute fuori di esso, ma che siano state in esso residenti per almeno cinque anni;
- c) non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, legate in vita da un vincolo di matrimonio o di convivenza o da un legame di parentela entro il 1° con persone decedute e sepolte nel cimitero comunale;
- d) non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, parenti entro il 1° con persone residenti nel Comune;

3. Compatibilmente con la disponibilità e per giustificati motivi, nell'apposita area all'interno del cimitero, destinata allo spargimento delle ceneri, oltre alle ceneri delle persone di cui al presente articolo, sono accolte anche le ceneri di altri soggetti previa apposita richiesta;

4. L'Ufficiale dello Stato Civile, in via eccezionale e per giustificati motivi, può autorizzare il ricevimento e la sepoltura di ceneri di persone in deroga ai commi precedenti.

## CAPO II

### FERETRO

#### Articolo 6

##### Caratteristiche del feretro

1. Le caratteristiche tecniche del feretro devono rispettare le indicazioni riportate dagli articoli 74 e 75 del D.P.R. 285/1990.
2. Ogni volta che il feretro debba essere inumato nel cimitero di questo Comune e sia d'obbligo la doppia cassa, il cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa metallica contenente quella di legno oppure di materiale biodegradabile (barriera) di cui ai DD.MM. 12/97 e 97/02.
3. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte.
4. Per il cadavere di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
5. Altra targhetta di materiale resistente, refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi, riportante il numero progressivo relativo alla sepoltura nel cimitero, è collocata sul cofano al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

#### Articolo 7

##### Chiusura del feretro

1. La chiusura del feretro è fatta, sia nel caso di cadaveri trasportati all'interno del territorio comunale sia per i cadaveri destinati fuori Comune, dal personale incaricato o dal personale della società di pompe funebri, sotto la vigilanza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.
2. Il personale addetto alla chiusura dei feretri è assoggettato alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio.

#### CAPO III

##### INUMAZIONE E TUMULAZIONE

#### Articolo 8

##### Inumazioni

1. Il cimitero ha campi destinati, a rotazione, alle inumazioni ordinarie trentennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria.
2. Le inumazioni ordinarie sono oggetto di concessione eventualmente rinnovabile per altri 10 anni.

3. A domanda dei familiari e sempre che vi sia spazio sufficiente, è consentita la possibilità di inumare una o più cassette contenenti resti mortali o ceneri in una fossa, solamente se già occupata da feretro. In ogni caso resta ferma la scadenza originaria della fossa.

## Articolo 9

### Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di un cadavere, o delle ceneri, è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.
2. L'ufficiale dello stato civile può autorizzare la tumulazione di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'articolo 76 del D.P.R. 285/1990, nei seguenti casi:
  - a) qualora siano destinati ad inumazione ed a causa dell'innevamento, del congelamento del terreno o per altre cause non sia possibile procedere allo scavo;
  - b) qualora si verificano situazioni imprevedibili ed eccezionali tali da giustificare una tumulazione provvisoria.

## Articolo 10

### Lapidi funerarie

1. Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte della persona a cui il cadavere, i resti ossei, i resti mortali o le ceneri si riferiscono.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile. Sono ammessi, in aggiunta al nome ed al fine di consentire l'individuazione del defunto da parte di persone conoscenti, anche eventuali soprannomi utilizzati in vita dal defunto.

## Articolo 11

### Ornamenti funebri

1. Sulle tombe possono essere posti lapidi, croci, ricordi e simboli secondo le forme, le misure, i colori ed i materiali autorizzati in relazione al carattere del cimitero.
2. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti ed alla sacralità del luogo.
3. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba indecorosi e tutti gli oggetti, quali ad esempio vasi, corone, piante che si estendano fuori dalle aree concesse o che coprano altre epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che siano divenuti indecorosi. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida, diretta ai concessionari, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di bottiglie e di barattoli di recupero, quali portafiori.

#### CAPO IV

### ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

#### Articolo 12

##### Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un trentennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno.
2. L'Amministrazione comunale informa i cittadini delle suddette scadenze, nelle forme ritenute più opportune, al fine di permettere ai familiari di essere presenti all'atto dell'esumazione.
3. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione dovrà essere lasciato nella fossa di originaria inumazione. Il tempo di reinumazione previsto è di cinque anni. In conformità a quanto prescritto dalla circolare dell'allora Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora il cadavere non sia completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione.
4. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono:
  - raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle
  - avviate alla cremazione (le ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali per i quali vi è stato disinteresse dei familiari, o degli aventi diritto alle operazioni di esumazione verranno disperse nel cinerario comune all'interno del cimitero stesso).

#### Articolo 13

##### Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie avvengono, qualora richieste, prima che siano trascorsi 30 anni dall'originaria inumazione.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione in altro cimitero o per cremazione. Si possono effettuare solo nei mesi di ottobre, novembre, marzo e aprile, con eccezione delle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria che si eseguono in tutto l'arco dell'anno.

3. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi due anni dalla morte e che l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti o per traslare il cadavere in altro campo di inumazione.

#### Articolo 14

##### Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione del cadavere ad altra sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremazione. Si possono effettuare solo nei mesi di ottobre, novembre, marzo e aprile, con eccezione delle estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria che si eseguono in tutto l'arco dell'anno con l'osservanza del combinato disposto di cui agli artt. 83, 88 e 89 del D.P.R. 285/90.

2. Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti.

#### Articolo 15

##### Oggetti da recuperare

1. E' possibile, previa richiesta al responsabile del servizio di Polizia Mortuaria recuperare foto ed altri oggetti funebri, purché questi oggetti vengano rimossi dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide.

2. All'atto delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie le opere ed i materiali non ritirati dagli aventi causa, entro il termine assegnato, passano in disponibilità del Comune.

3. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

4. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati presso gli Uffici comunali da parte del responsabile del servizio di Polizia mortuaria, che provvederà a darne informazione agli aventi diritto ed a tenerli a disposizione per un periodo di 12 mesi.

5. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.

6. Durante le operazioni d'esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte del cadavere, ad eccezione dei soggetti incaricati dall'Autorità Giudiziaria.

#### Articolo 16

##### Ossario comune

1. Nel cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ossa di cadaveri completamente mineralizzati, per i quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte negli ossari comuni.

#### Articolo 17

##### Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione

1. Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lett. e) del D.P.R. 254/2003, i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta degli altri rifiuti urbani prodotti all'interno del cimitero e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni"; inoltre devono essere avviati al recupero o smaltiti ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 254/2003.

#### CAPO V

##### CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

#### Articolo 18

##### Cremazione

1. La regolamentazione della cremazione e le disposizioni per le relative ceneri sono disciplinate rispettivamente dalla L. 30 marzo 2001, n. 130 e dalla L.R. 23 dicembre 2004, n. 37, alle quali si rimanda per tutto quanto non specificato nei successivi articoli.
2. Il Comune, non disponendo di un proprio impianto per la cremazione, si avvale dell'impianto crematorio funzionante presso il cimitero del Comune di Aosta, fatta salva la libertà di scelta dei familiari o degli aventi diritto.

#### Articolo 19

Autorizzazione alla cremazione,  
alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, ai sensi della L. 130/2001.
2. L'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà del defunto, autorizza, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 37/2004, la conservazione o la dispersione delle ceneri.
3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del D.P.R. 285/1990.
4. Qualora si rendesse necessaria la cremazione dei resti mortali contenuti nell'ossario comune, sarà il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria a disporre per la cremazione.

## Articolo 20

### Urna cineraria

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere o dalla cremazione di resti mortali inconsunti o di resti ossei devono essere raccolte in apposita urna cineraria, sigillata e portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. L'urna cineraria deve essere di proporzioni tali da consentirne l'inserimento nella nicchia cineraria delle dimensioni di m. 0,30x0,30x0,50.

## Articolo 21

### Volontà sulla destinazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere, oltre che tumulate o inumate in cimitero, conservate o disperse.
2. La conservazione o la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà del defunto, che, ai sensi dell'articolo 4 della L.r. 37/2004, può essere espressa nei seguenti modi:
  - a) disposizione testamentaria;
  - b) dichiarazione autografa, resa ad associazioni riconosciute che abbiano fra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati, dalla quale risulti l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri.
3. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la volontà sulla destinazione è manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di questi.
4. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. 5. In caso di mancanza di indicazioni le ceneri sono conservate nel cinerario comune.
6. In caso conservazione o di dispersione delle ceneri al di fuori del cimitero, la consegna delle ceneri viene effettuata ai soggetti indicati dal defunto o ai soggetti autorizzati.

7. Il trasporto delle ceneri non è soggetto a misure sanitarie particolari.

## Articolo 22

### Conservazione delle ceneri

1. Le ceneri possono essere oggetto di affidamento personale con le modalità di cui all'articolo 7 della L.R. 37/2004. Esse saranno poste in un'urna sigillata che sarà affidata dall'ufficiale di stato civile alla persona indicata dal defunto o ai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 26 del presente regolamento.

2. L'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto affidatario, che si impegna a conservare le ceneri nell'urna sigillata che gli viene consegnata, in luogo decoroso e al sicuro da ogni pericolo di profanazione e in modo che sia sempre possibile consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

3. In caso di affidamento delle ceneri ai familiari, i dati anagrafici del defunto possono figurare su un'apposita targa collettiva all'interno del cimitero.

## Articolo 23

### Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 37/2004, è consentita nei seguenti luoghi:

a) in area verde appositamente destinata all'interno del cimitero;

b) in natura, purché ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo;

c) nei laghi, fiumi e torrenti, nei tratti liberi da manufatti;

d) in aree private, purché all'aperto, ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo e con il consenso del proprietario.

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la dispersione è eseguita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 21 del presente regolamento, o dal rappresentante legale delle associazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 21 del presente regolamento, o da persona delegata dai predetti soggetti, o da personale autorizzato dal Comune, che vi provvede limitatamente ai luoghi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.

3. E' vietato disperdere le ceneri nei centri abitati, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

4. La dispersione in aree private non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

5. L'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto preposto alla dispersione, che si impegna a disperdere le ceneri secondo le norme di legge.

6. In caso di dispersione delle ceneri i dati anagrafici del defunto possono figurare su un'apposita targa collettiva all'interno del cimitero.

#### Articolo 24

##### Cinerario comune

1. Nel cimitero è previsto un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione di coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione e di coloro per i quali i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 21 del presente regolamento non abbiano provveduto diversamente.

#### CAPO VI

##### CONCESSIONI

#### Articolo 25

##### Provvedimento di concessione

1. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di sepolture realizzabili o utilizzabili;
- b) la durata e le modalità di eventuale rinnovo;
- c) i/il concessionari/o;
- d) i criteri per la precisa individuazione dei beneficiari;
- e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

#### Articolo 26

##### Estinzione di concessione cimiteriale

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

#### Articolo 27

##### Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture private è compito dei concessionari e le spese relative sono a loro carico.

2. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

## CAPO VII

### DISPOSIZIONI COMUNI

#### Articolo 28

##### Trasporti funebri

1. I trasporti funebri sono effettuati a cura e spese della famiglia. Sono a carico del Comune, che può affidarli a terzi, i trasporti di salme e cadaveri di persone indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, o appartenenti a famiglie bisognose ed i trasporti di salme e cadaveri di cui non sia possibile accertare l'identità. E' inoltre gratuito ed effettuato a cura del Comune il trasporto di salme e cadaveri di persone accidentate, anche in luogo privato, o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione dell'Ufficio di Stato Civile che deve essere consegnata al custode del cimitero. Tale autorizzazione assume particolare rilevanza per i trasporti con partenza in un Comune e arrivo in un altro Comune, per i quali il decreto di autorizzazione al trasporto del cadavere dovrà contenere l'indicazione dell'impresa che effettua il trasporto, il Comune di partenza e quello di arrivo e l'eventuale Comune di sosta per la celebrazione della cerimonia funebre.

3. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal responsabile del servizio.

4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ossa umane e di ceneri.

5. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, munita di dispositivo di chiusura, recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 20.

#### Articolo 29

##### Deposito d'osservazione ed obitorio

1. Il Comune dispone di un locale adiacente al cimitero per ricevere e tenere in osservazione, per il prescritto periodo, le salme ed i cadaveri di persone nei casi di cui all'articolo 12 del D.P.R. 285/1990.

2. I locali di cui al comma 1 dovranno essere tenuti sempre puliti e disinfettati dopo ogni deposito.
3. L'ammissione nel deposito di osservazione è disposta dal Sindaco oppure dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma o di cadavere di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.
4. Il trasferimento di salme e di cadaveri al deposito di osservazione potrà comunque essere sempre disposto dall'autorità sanitaria in relazione ad esigenze di igiene pubblica.
5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

#### Articolo 30

##### Accesso nel cimitero delle imprese incaricate dell'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

1. Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno dare comunicazione all'Ufficio Tecnico del Comune.
2. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) e nei giorni festivi le imprese non potranno, all'interno del cimitero, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti, salvo particolari esigenze appositamente autorizzate dal Comune.

#### Articolo 31

##### Norme di comportamento

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e in ogni modo in contrasto con l'austerità del luogo.
2. All'interno del cimitero è permessa, a condizione che venga dato preventivo avviso al responsabile la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, sia per la collettività dei defunti.

#### CAPO VIII

##### AREE DI RISPETTO CIMITERIALI

#### Articolo 32

##### Deroga delle distanze

1. Le richieste di deroga delle distanze previste dall'articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni devono essere avviate tramite l'Amministrazione comunale.

#### TITOLO III

## DISPOSIZIONI FINALI – NORME TRANSITORIE

### Articolo 33

#### Sanzioni

1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

### Articolo 34

#### Efficacia delle disposizioni del presente regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in tema di polizia mortuaria disposte dalla normativa vigente.

### Articolo 35

#### Modalità del trasporto e percorso nel territorio del Comune

1. I criteri, le modalità generali e il percorso dei trasporti funebri sono determinati dal presente Regolamento
2. Il percorso per il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dall'obitorio, dalla residenza del defunto o dal punto "tradizionale" di sosta nel caso in cui il feretro provenga da altro Comune, il tragitto dalla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero seguendo l'itinerario tradizionale.
3. Vista la consuetudine, le ragioni storiche e tradizionali il trasporto dalla residenza del defunto sino al cimitero con sosta in chiesa per la cerimonia funebre, può essere effettuato a spalla senza l'uso dell'auto funebre.
4. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso: Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre preventiva autorizzazione del Sindaco.
5. Ove i cortei, per i numeri di partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei Vigili del Fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di Pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre come previsto dal nuovo Codice della Strada.

6. Nei casi in cui la partecipazione al corteo funebre sia assai numerosa, oppure il corteo debba immettersi o attraversare strade molto trafficate l'Ufficio di Polizia Locale prenderà opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

#### Articolo 36

##### Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica e i Ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, che intervengono all'accompagnamento funebre, devono conformarsi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

#### Art. 37

##### Cautele

1. Chiunque richieda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, estumulazioni, traslazioni, cremazioni, ecc.) od una concessione (loculi, ossari. Aree, ecc) si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli aventi diritto.

#### Articolo 38

##### Informazione ai cittadini

1. Dei contenuti del presente regolamento è data informazione ai cittadini con le seguenti modalità:

- pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

#### Articolo 39

##### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa in vigore.